



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 6 del 01/02/2019

Oggetto: Regolamento arredi pertinenziali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 19/04/2013 – MODIFICA.

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di Febbraio alle ore 21:20 nella sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Sig. Libero Roviezzo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori: Bruzzani Alberto, D'oto Roberta, Montana Luigi.

Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, con l'intervento, al momento della sua votazione, di:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	VANNI RINALDO	Sindaco	X	
2	ROVIEZZO LIBERO	Presidente	X	
3	VENIER MAURIZIO	Vice presidente	X	
4	BRUZZANI ALBERTO	Consigliere Anziano	X	
5	D'OTO ROBERTA	Consigliere	X	
6	CRISCI ARCANGELO	Consigliere	X	
7	DE MIZIO LUCA	Consigliere		X
8	BACCELLINI NICCOLO'	Consigliere		X
9	BUGELLI ALESSANDRO	Consigliere	X	
10	CONTI MARCO	Consigliere		X
11	BIANCHINI ALESSANDRO	Consigliere		X
12	CIONI RODOLFO	Consigliere		X
13	NATALI ALBERTO	Consigliere	X	
14	MOCERI MICHELE	Consigliere		X
15	MONTANA LUIGI	Consigliere	X	
			9	6

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Norida Di Maio, Segretario Generale del Comune.

Sono presenti inoltre, gli Assessori: Buccellato Luca, De Caro Simona, Mariotti Andrea, Sinimberghi Elena, Bartoletti Angela.

Oggetto: Regolamento arredi pertinenziali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 19/04/2013 – MODIFICA.

La verbalizzazione integrale del presente punto è costituita dalla rappresentazione informatica/digitale della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 8 del Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Mariotti;

PRESO ATTO dell'intervento del Consigliere Natali;

PREMESSO che Comune di Monsummano Terme è dotato di regolamento degli arredi pertinenziali approvato con deliberazione del consiglio comunale n.23 del 19/04/2013;

CONSIDERATO che il Regolamento sopra richiamato definisce arredi pertinenziali le legnaie o piccole casette in legno, i gazebo e i pergolati dotati di copertura e ripari amovibili, manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizio, in quanto non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio;

RICHIAMATI l'art. 4 casette in legno - legnaie, l'art.5 - Gazebo , l'art.6 – Pergolati del regolamento che dettano indicazioni sulle caratteristiche costruttive dimensionali di tali manufatti e prevedono che la loro installazione avvenga in tutte le zone urbanistiche previste dal R.U. Ad eccezione nelle zone A;

VERIFICATO che:

- escludendo le zone A tra le zone dove installare gli arredi pertinenziali si intendeva salvaguardare i centri storici;
- alla data di approvazione di detto regolamento il Regolamento Urbanistico vigente contemplava tra le zone urbanistiche le zone B01 e le zone B02 di interesse ambientali;
- in data 15/03/2015 è stata approvata la variante generale al Regolamento Urbanistico che zonizza la città esistente in tre distinte zone: città storica (zona A), città della prima espansione, città degli interventi pianificati e inserisce nella zonizzazione della città storica zona A anche le aree di interesse ambientale B01 e B02 così classificate dal regolamento Urbanistico precedente;
- la città storica (zona A) il vigente Regolamento Urbanistico la distingue in:
 - zone A1 che identificano i centri storici e gli aggregati minori;
 - zone A2 che identificano la struttura di impianto storico del capoluogo;
 - zone A3 che identificano gli insediamenti e i centri minori della pianura;
- la precedente zonizzazione B01 e B02 del precedente Regolamento Urbanistico hanno le stesse caratteristiche delle zone urbanistiche A2 e A3 del vigente R.U.;

RITENUTO alla luce di quanto sopra verificato che si possa procedere alla modifica del regolamento per gli arredi delle aree pertinenziali inserendo:

- agli artt. 4, 5, 6 tra le prescrizioni in luogo di “.....installazione in tutte le zone urbanistiche escluso le zone A del R.U.” “.....installazione in tutte le zone urbanistiche escluso le zone A1 del R.U. Centri storici ed aggregati minori”;

- agli artt. 4, 5, 6, l'installazione di detti manufatti è consentito nelle zone A2.2 e A3 previa parere della Commissione del Paesaggio comunale (atto di assenso)

CONSIDERATO:

- che l'art. 7 – norme transitorie - consentiva di regolarizzare l'installazione senza comunicazione dei suddetti manufatti entro un termine fissato e ad oggi superato;
- che l'art. 8 - sanzioni - prevede la sanzione per la mancata comunicazione all'installazione dei suddetti arredi, facendo riferimento all'art.80 della legge regionale 1/2005 e nel caso di manufatto in contrasto con il regolamento all'art.135/bis sempre della legge regionale 1/2005;

RITENUTO necessari:

- l'abrogazione dell'art.7 in quanto il termine del 30/08/2013 risulta superato;
- l'adeguamento del presente regolamento con l'attuale normativa regionale L.R. 65/2014, precisando che in caso di mancata comunicazione all'installazione dei suddetti arredi la sanzione applicata sarà quella prevista dall'art. 136 comma 6 della L.R. 65/2014, qualora l'installazione dei manufatti risulti in contrasto con le prescrizioni del presente regolamento si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 201 della L.R. 65/2014.

VISTO il regolamento appositamente modificato dall'ufficio urbanistica, allegato come parte integrante e sostanziale, che disciplina gli interventi non contemplati dagli strumenti urbanistici, oltre ad articolare in modo più chiaro le tipologie ed i limiti degli interventi;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento Geom. Maria Rosa Laiatici del 26/11/2018 prot. Int. 187;

VISTO il parere formulato dal Dirigente del Settore Front-Office / U.O.C. Territorio e Sviluppo, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere formulato dal Dirigente Reggente il Settore Back-Office / U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49, primo comma, e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 9
assenti	n. 6
votanti	n. 9
favorevoli	n. 9
contrari	n. --
astenuiti	n. --

DELIBERA

1) DI APPROVARE le seguenti modifiche al vigente regolamento arredi delle aree pertinenziali, approvato con delibera C.C. n. 23 del 19/04/2013 per l'installazione degli arredi pertinenziali consistenti:

- agli artt. 4, 5, 6 tra le prescrizioni in luogo di “.....installazione in tutte le zone urbanistiche escluso le zone A del R.U.” “.....installazione in tutte le zone urbanistiche escluso le zone A1 del R.U. Centri storici ed aggregati minori” ;
- agli artt. 4, 5, 6, l'installazione di detti manufatti è consentita nelle zone A2.2 e A3 previa parere della Commissione del Paesaggio comunale (atto di assenso);
- l'art. 7 abrogato;
- l'art. 8 così modificato: *la mancata comunicazione di cui all'art.3 del presente regolamento per l'installazione dei manufatti – arredi pertinenziali comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art.136 comma 6. Qualora l'installazione dei manufatti risulti in contrasto con le prescrizioni del presente regolamento si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 201 della L.R.65/2014.*

2) DI DARE ATTO che, a seguito delle modifiche approvate, il testo del Regolamento per la realizzazione di manufatti leggeri, definiti arredi delle aree pertinenziali “legnaie e piccole casette in legno, gazebo e pergolati dotati di coperture e ripari amovibili”, è quello allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

3) DI DARE ATTO che detto regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione;

4) DI INCARICARE il competente ufficio di diffondere e pubblicizzare detto regolamento modificato;

5) DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 7.08.1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Maria Rosa Laiatici del Settore Front-Office / U.O.C. Territorio e Sviluppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 9
assenti	n. 6
votanti	n. 9
favorevoli	n. 9
contrari	n. --
astenuti	n. --

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Libero Roviezzo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Norida Di Maio